

**FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO
MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE DI IMPRESE
DI NUOVA COSTITUZIONE**

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'iniziativa prevede l'utilizzo del Fondo di garanzia per il Microcredito, costituito dall'art. 8 della Legge regionale del 18.05.2004, n. 12, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30 finalizzato a favorire l'accesso al credito a soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario (di seguito indicati soggetti non bancabili) che intendono realizzare un'idea imprenditoriale di importo non inferiore a Euro 3.000,00 e non superiore a Euro 25.000,00, IVA esclusa.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia le imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali, e ditte individuali operanti nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 ("De minimis").

Le imprese devono essere iscritte al Registro Imprese e devono avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte.

Le imprese (di seguito indicate soggetti beneficiari) devono essere interamente formate da "soggetti non bancabili".

I soggetti beneficiari devono presentare domanda di agevolazione entro 12 mesi dalla data di costituzione (per le ditte individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese).

Le domande non possono essere valutate e sono considerate inammissibili ai benefici di legge per le seguenti cause:

- Domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell'imprenditore, dei soci e/o degli amministratori.
- Domande di imprese che rappresentano un'estensione o continuazione, di diritto o di fatto, di attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo all'imprenditore, ai soci e/o agli amministratori, al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta, ai loro fratelli e sorelle dei medesimi.
- Domande di imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento "de minimis" vigente.

Le imprese devono essere attive alla data di presentazione della domanda. Potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari inattivi qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative oppure al conseguimento dei requisiti minimi per l'avvio dell'attività.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dalla data di costituzione dell'impresa (dalla data di attribuzione della Partita IVA per le imprese individuali) fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento che si sostanziano in:

- a) spese in conto gestione relative a:
- materie prime,
 - semilavorati,
 - prodotti finiti,
 - spese per locazione immobili;

- spese per formazione e qualificazione del personale,
 - spese per prestazione di servizi;
- b) acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;
- c) opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali. Non è finanziabile l'acquisto dell'immobile;
- d) impianti, macchinari e attrezzature, arredi funzionali all'attività d'impresa; mezzi di trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino indispensabili per lo svolgimento dell'attività di impresa e con destinazione d'uso esclusiva rispetto a quest'ultima (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi);
- e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f) introduzione di investimenti atti a consentire che l'impresa realizzi migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente nei luoghi di lavoro nonché nei confronti del consumatore;
- g) spese di intermediazione con gli Operatori Immobiliari sostenute per la nuova collocazione dell'impresa;
- h) spese generali (utenze, cancelleria ect.) supplementari nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

Non sono ritenute ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria e le spese sostenute per l'utilizzo di un marchio in franchising.

Sono escluse le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.

I corsi di formazione professionale devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche.

Tutte le spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'idea imprenditoriale.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

La domanda di accesso al Fondo di garanzia per il microcredito deve essere compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla deliberazione dei criteri, alla determinazione che stabilisce le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia di "de minimis".

La domanda deve essere inviata telematicamente tramite il sito internet www.finpiemonte.info.

La domanda deve essere confermata da due originali cartacei (uno per gli istituti di credito), sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa e corredati da tutti gli allegati obbligatori, che dovranno essere spediti, esclusivamente tramite posta A/R o corriere, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

La domanda non confermata da originale cartaceo entro i termini suddetti farà decadere il protocollo telematico e comporterà la reiezione d'ufficio della domanda stessa.

Le domande sono esaminate da un Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte.

Il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sull'ammissibilità e congruità dei costi dichiarati, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e determina le modalità di erogazione effettiva del finanziamento come previsto nel successivo paragrafo 5.

La concessione della garanzia avviene in seguito all'approvazione del Comitato tecnico e dell'istituto di credito prescelto.

5. MODALITA' DI AGEVOLAZIONE

L'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del predetto Fondo, pari all'80% dell'esposizione sottostante il finanziamento erogato.

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all'Eurirs di periodo maggiorato di uno spread annuo massimo determinato dai singoli Istituti di credito, di cui verrà data adeguata pubblicità.

Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui l'istituto di credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 25.000,00, il limite minimo a Euro 3.000,00.

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all'Istituto di credito nel termine massimo di 48 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a 10.000,00 euro e nel termine massimo di 72 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo 25.000,00 euro. Si prevede la possibilità di rinegoziare il piano di ammortamento ai soggetti con effettive e dimostrabili difficoltà a rimborsare le rate del finanziamento, comunque entro la durata massima complessiva di 72 mesi.

Durante la fase di ammortamento è possibile una nuova richiesta di finanziamento entro il limite massimo complessivo di 25.000,00 euro;

Il finanziamento sarà effettivamente erogato a fronte dei giustificativi di spesa o nella forma di pagamento diretto delle fatture, fatta eccezione per le spese di locazione immobili e delle spese generali; eventuali altre modalità di erogazione potranno essere stabilite dal Comitato tecnico, contestualmente al parere favorevole, tenuto conto della specificità dell'impresa richiedente e della tipologia delle spese oggetto di agevolazione.

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE E RENDICONTO

La realizzazione delle spese dovrà essere rendicontata con le modalità indicate da Finpiemonte al momento dell'approvazione della garanzia da parte del Comitato tecnico.

Tutte le modifiche al progetto d'impresa che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, comunque non oltre la data del rendiconto, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.

Eventuali richieste di proroga relative alla presentazione del rendiconto verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

L'oggetto dell'investimento, ad eccezione delle spese in conto gestione, deve essere mantenuto fino all'estinzione del prestito, pena la revoca dell'agevolazione.

Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

7. CONTROLLI

Finpiemonte, inoltre, effettua controlli a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e relative alle rendicontazioni di spesa.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente

concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari.

8. CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari verranno revocate per le seguenti cause:

- Il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità almeno fino a 24 mesi dall' erogazione del finanziamento;
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
- l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;
- si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- il soggetto beneficiario non presenti la documentazione richiesta;
- si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- l'oggetto dell'investimento non sia mantenuto fino all'estinzione del prestito.

Nei predetti casi il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – una commissione annua sulla garanzia ottenuta.

Nel caso di cessazione dell'attività aziendale, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento erogato.

9. DE MINIMIS E CUMULABILITÀ

Le agevolazioni del presente provvedimento sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006). L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto di merci su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

Le agevolazioni non possono essere concesse per spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

10. OPERATIVITÀ

Il presente provvedimento è operativo per le domande presentate a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione sopra citata con Finpiemonte S.p.A.